



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2011  
COM(2011) 296 definitivo

2011/0128 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione**

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale<sup>1</sup>, approvata dal Consiglio il 10 febbraio 2009, stabilisce principi comuni per i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, nonché per l'approvazione di detti disegni e per lo scambio reciproco di informazioni ad essi relative.
- (2) Poiché le monete metalliche in euro circolano in tutta l'area dell'euro, le caratteristiche dei disegni delle facce nazionali costituiscono una questione d'interesse comune. Per agevolarne la circolazione e ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti le norme della raccomandazione 2009/23/CE relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione integrandole nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione<sup>2</sup>.
- (3) Le monete metalliche in euro presentano una faccia comune a tutti gli Stati membri e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati. La faccia comune reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non devono essere ripetute sulla faccia nazionale.

---

<sup>1</sup> GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

<sup>2</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

- (4) Per consentire agli utilizzatori interessati d'individuare con facilità il paese d'origine, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete in euro il nome dello Stato membro di emissione.
- (5) Ogni Stato membro partecipante decide quali saranno i disegni da riprodurre sulle facce nazionali, nei limiti fissati dal presente regolamento e tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l'area dell'euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconosciute anche dalla faccia nazionale, il disegno deve essere completamente circondato dalle 12 stelle della bandiera europea.
- (6) Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione e garantire un'adeguata continuità di conio, i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali in euro destinate alla circolazione non dovranno in teoria essere modificati, salvo che il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato.
- (7) È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di coniare monete commemorative in euro destinate alla circolazione per celebrare eventi della massima rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti dovranno essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 euro è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.
- (8) È opportuno che gli Stati membri che le emettono si informino mutuamente circa le nuove facce nazionali, con largo anticipo rispetto alla data d'emissione stabilita. A questo proposito, è necessario che gli Stati membri emittenti trasmettano le bozze dei disegni da riprodurre sulle loro monete alla Commissione, che ne verifica la conformità al presente regolamento.
- (9) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 975/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Nel testo del regolamento (CE) n. 975/98 sono inseriti gli articoli da 1 *bis* a 10 *novies*:

“*Articolo 1 bis*

#### **Tipi di monete metalliche in euro**

1. Le monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono normali o commemorative.
2. Le monete metalliche in euro destinate alla circolazione presentano una faccia comune a tutti gli Stati membri e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati.

*Articolo 1 ter*

#### **Omissione della denominazione della moneta e del valore unitario dalla faccia nazionale**

1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.

2. L'incisione sul bordo della moneta da 2 euro può tuttavia recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra '2' o del termine 'euro', oppure di entrambi.

*Articolo 1 quater*

### **Identificazione dello Stato membro di emissione sulla faccia nazionale**

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche euro destinate alla circolazione recano l'indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

*Articolo 1 quinquies*

### **Disegno delle facce nazionali**

1. Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione è completamente circondato da 12 stelle e riporta sia l'anno di conio che l'indicazione del nome dello Stato membro emittente. Le 12 stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera europea.

2. Il disegno è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri partecipanti, come previsto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98<sup>3</sup>.

*Articolo 1 sexies*

### **Modifiche delle facce nazionali delle monete normali in euro destinate alla circolazione**

1. Fatto salvo l'articolo 1 *septies*, i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione e denominate in euro o in centesimi di euro non vengono modificati, salvo che il capo di Stato a cui l'immagine su una moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, è lasciata allo Stato membro emittente la possibilità di aggiornare, ogni quindici anni, il disegno delle monete in euro che raffigurano il capo di Stato, al fine di tener conto di un suo possibile cambio d'aspetto. Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle monete metalliche in euro allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento prima che si concluda il periodo transitorio di cui all'articolo 1 *novies*.

2. Il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata *ad interim* non dà diritto a cambiare la faccia nazionale delle normali monete metalliche in euro destinate alla circolazione.

*Articolo 1 septies*

### **Monete commemorative in euro destinate alla circolazione**

---

<sup>3</sup> GUL 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

1. Le monete commemorative in euro destinate alla circolazione recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche in euro destinate alla circolazione e commemorano unicamente eventi della massima rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti sono riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea.

2. L'incisione sul bordo delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione è uguale a quella delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

3. Le monete commemorative in euro destinate alla circolazione hanno unicamente valore nominale di 2 euro.

*Articolo 1 octies*

### **Procedura d'informazione e pubblicazione delle modifiche per le facce nazionali**

1. Prima di approvare ufficialmente i disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e del volume dell'emissione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro d'emissione provvede a far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni delle monete in euro almeno sei mesi prima della data d'emissione stabilita. La Commissione ne verifica la conformità alle disposizioni del presente regolamento senza indugio e al più tardi entro dieci giorni lavorativi.

3. Qualora la Commissione ritenga che le disposizioni del presente regolamento sono rispettate, essa lo notifica immediatamente allo Stato membro d'emissione. La Commissione informa senza indugio anche gli altri Stati membri tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario. Se, in considerazione del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri partecipanti, uno Stato membro ritiene che il disegno è inadeguato, esso ne informa la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La Commissione decide successivamente e senza indugio se approvare o respingere il disegno.

4. Qualora la Commissione ritenga che le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro d'emissione, che presenta un nuovo disegno.

5. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle facce nazionali delle monete in euro sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 1 novies*

### **Disposizioni transitorie**

Gli articoli 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *septies*, paragrafo 2:

a) non si applicano alle monete metalliche in euro destinate alla circolazione emesse prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. ... del Consiglio [*una volta adottato il regolamento, inserirne il numero*],

b) non si applicano, per un periodo transitorio di dieci anni a partire dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. ... del Consiglio [*una volta adottato il regolamento, inserirne il*

*numero*], ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche in euro destinate alla circolazione al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento.”.

## *Articolo 2*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*